

REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/03/1999

PREMESSA

Il presente regolamento ha come finalità la regolamentazione della pubblicità lungo le strade comunali secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione promulgato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1992, n° 495. Gli articoli del regolamento di esecuzione che interessano tale regolamento vanno dal 47 al 56.

ART. 1 – DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (Art. 47 Reg. att.)

1. E' da considerare **“insegna”** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce **“cartello”** quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
3. Si considera **“striscione, locandina e stendardo”** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

ART. 2 – DIMENSIONI DEI CARTELLI PUBBLICITARI (Art. 48 Reg. att.)

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di sei metri quadrati.
2. Il limite di superficie di cui al comma precedente viene ridotto da sei a tre metri quadrati nel caso in cui i cartelli e gli altri pubblicitari sono installati all'interno dei centri abitati.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI (Art. 49 Reg. att.)

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
4. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1.5 mt. Rispetto a quella della banchina stradale.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI (ART. 50 Reg. att.)

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori centri abitati, lungo od in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

ART. 5 – UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA (Art. 51 Reg Att.)

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati è vietata l'affissione di manifesti.
2. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo od in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) metri 4 dal limite della carreggiata;
 - b) metri 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) metri 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d) metri 150 dopo i segnali di pericolo e di prescrizione;
 - e) metri 150 prima dei segnali di indicazione;
 - f) metri 100 dopo i segnali di indicazione;
 - g) metri 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - h) metri 300 dalle intersezioni;
 - i) metri 100 dagli imbocchi delle gallerie;
 - j) metri 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;
3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo od in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietata nei seguenti punti:

- a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
 - e) in corrispondenza di raccordi verticali concavi e convessi;
 - f) sui ponti e sottoponti;
 - g) sui cavalcavia e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
4. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime;
- a) metri 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
 - b) metri 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
 - c) metri 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;

Le limitazioni di cui sopra non si applicano alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni.

5. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltretutto la settimana precedente e le ventiquattro successive allo stesso.
6. E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile;
7. E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

ART. 6 – AUTORIZZAZIONI (Art. 53 Reg. att.)

1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade è rilasciata dall'ufficio tecnico comunale, sentito il parere della Polizia municipale.
2. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso l'ufficio indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed una planimetria in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione.
3. La domanda deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune.
4. L'Ufficio Tecnico, entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

5. L' autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile per ulteriori due anni dietro esplicita richiesta scritta dell'interessato.
6. Il Comune è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE (ART. 54 Reg. att)

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di :
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e delle strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dall'ente;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

ART. 8 – TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE (Art. 55 Reg. att.)

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con carattere incisi, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante
 - b) soggetto titolare
 - c) numero dell'autorizzazione
 - d) data di scadenza
2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ART. 9 – VIGILANZA (Art. 56 Reg. Att.)

1. L' Ente proprietario delle strade è tenuto a vigilare, a mezzo del proprio personale, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. L'Ente è inoltre obbligato a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltretutto sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato alla vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
3. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di quarantotto ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

4. Qualunque cartello o altro mezzo pubblicitario, installato senza la preventiva autorizzazione, sarà rimosso d'ufficio e le relative spese saranno addebitate alla ditta installatrice ed all'obbligato in solido.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Gli interessati avranno un lasso di tempo di novanta giorni per adempiere alle disposizioni previste dal presente regolamento. Dopo tale periodo il personale preposto alla vigilanza (di cui all'art. 9) provvederà d'ufficio alla rimozione dei cartelli e degli altri mezzi segnaletici in contrasto con le norme stabilite dal presente regolamento, addebitando i costi alla ditta installatrice ed all'obbligato in solido.

ART. 11 – VINCOLI E DELIMITAZIONI

Le Vie per le quali non sarà ammessa l'installazione dei mezzi pubblicitari sono:

- 1) Via Fizzonasco (dall'incrocio della Provincia fino alla bretella Tolcinasco)
- 2) Via Roma (tutta la lunghezza)